

---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**AGFM - Tax Alert n. 7**

---

del 25 luglio 2019

## **CREDITO DI IMPOSTA NELLA MISURA DEL 30% PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI**

### **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>TIPOLOGIE DI SPESE E DECRETO ATTUATIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO .....</b>	<b>3</b>

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

## 1 PREMESSA

IL D.L. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), ha introdotto alcune previsioni normative aventi l’obiettivo di favorire il livello e la qualità dell’internazionalizzazione delle PMI italiane. Tra queste risulta essere di particolare interesse l’introduzione di un credito d’imposta<sup>1</sup>, rivolto alle PMI italiane che prendono parte a rassegne fieristiche di respiro internazionale afferenti al proprio settore, che si svolgono in Italia o all’estero.

## 2 TIPOLOGIE DI SPESE E DECRETO ATTUATIVO

Il credito di imposta per la partecipazione alle fiere internazionali è pari al 30% dell’ammontare di alcune classi di spese individuate dal legislatore, e non dunque alla generalità dei costi sostenuti per prendere parte a tali eventi. Nello specifico, per le PMI<sup>2</sup> che nel 2019 parteciperanno a tali manifestazioni, sarà possibile usufruire del citato credito di imposta calcolato con riguardo alle seguenti spese sostenute:

- affitto degli spazi espositivi;
- allestimento dei medesimi spazi;
- attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, inerenti la partecipazione.

Al riguardo, è prevista l’emanazione di un apposito decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell’Economia, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto crescita), con l’obiettivo di individuare:

- le tipologie di spese ammesse, nell’ambito di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 49;
- le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
- l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;
- le procedure di recupero, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 40/2010.

Ciò posto, occorre evidenziare che la fruizione del credito di imposta è soggetta ad una serie di condizioni limitanti, vale a dire:

---

<sup>1</sup> articolo 49 dello stesso decreto crescita.

<sup>2</sup> In assenza di puntuale definizione da parte della norma primaria, si presume che per PMI vadano considerate quelle rientranti nei parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

- l'ammontare del credito di imposta che può essere fruito da ogni singola impresa non può eccedere la somma di euro 60.000,
- lo stanziamento complessivamente destinato a tale agevolazione fiscale è contingentato nel suo ammontare, in quanto pari a 5 milioni di euro.

Date le oggettive limitazioni per la fruizione di tale credito di imposta risulta di fondamentale importanza, per le PMI cui è rivolto, prepararsi alla richiesta di tale agevolazione contabilizzando in modo separato le diverse tipologie di spese individuate dal legislatore come agevolabili (e così come meglio verranno specificate dal decreto attuativo), e che ai sensi del principio contabile nazionale OIC 12, sono quelle destinate ad essere collocate nelle voci B7 e B8 del conto economico.

### 3 MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Per ciò che concerne la fruizione del credito d'imposta, va sottolineato che la stessa è autorizzata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali e che l'accesso a tale beneficio avverrà tenendo in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'agenzia delle entrate trasmetterà dunque alle amministrazioni e agli enti pubblici tenuti al recupero e in modalità telematica, nei tempi e nei modi stabiliti con appositi decreti dirigenziali, i dati inerenti i crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute.

Quanto alla tassazione del credito d'imposta lo stesso è da considerarsi, in assenza di diverse indicazioni, come tassabile sia ai fini IRES che ai fini IRAP, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione,<sup>3</sup> osservando le disposizioni circa la sua corretta contabilizzazione.

Nulla da segnalare, invece, circa l'ordinaria attività di controllo svolta da parte dell'Agenzia delle entrate, che qualora accerti l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta, ne darà comunicazione al M.I.S.E., che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge.

\* \* \*

Tutto quanto sopra, restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento, e Vi informeremo puntualmente non appena uscirà il citato decreto attuativo e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**

---

<sup>3</sup> l'articolo 17 del Dlgs 241/1997

